

ALLEGATO H

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DELIBERATIVE DELLA COMPONENTE DOCENTE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di svolgimento a distanza, con partecipazione integralmente da remoto della componente docente, delle attività collegiali deliberative di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» 2019-2021. Esso non disciplina le riunioni del consiglio di istituto, della giunta esecutiva, le elezioni degli organi collegiali, gli incontri con i genitori né le sedute dei consigli di classe, interclasse o intersezione con partecipazione dei rappresentanti dei genitori o di altri soggetti estranei alla componente docente.

Il regolamento è adottato nell'esercizio dell'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica e integra il regolamento d'istituto esclusivamente per le attività sopra indicate, nel rispetto della disciplina applicabile agli organi e alle attività esclusi.

Esso dà attuazione:

- all'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che demanda alla definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo che rivestono carattere deliberativo;
- alla Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, avente ad oggetto «Svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che rivestono carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche. Esiti chiusura confronto con le organizzazioni sindacali», che definisce i criteri condivisi con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 30, comma 9, lettera a), del CCNL, preordinati ad assicurare il carattere personale del voto (garanzia di univocità), la trasparenza e la verificabilità delle procedure secondo criteri di sicurezza, integrità e correttezza, nonché la protezione dei dati personali;
- all'allegato tecnico alla citata Nota, recante «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche», di cui il presente regolamento recepisce integralmente i requisiti;
- all'orientamento applicativo ARAN 12 giugno 2024, id. 31472, secondo cui le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL devono essere previste nel regolamento d'istituto e possono essere svolte a distanza utilizzando le modalità di lavoro a distanza disciplinate nel Titolo III del CCNL, essendo stata ravvisata, nel lavoro agile, la modalità maggiormente compatibile con lo svolgimento delle suddette attività, fermo il necessario rispetto degli impegni sottesi e connessi.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali di sistema:

- artt. 5, 7, 10, 37, 39, 40 e 42 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- art. 14 del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275;

- d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), in particolare l'art. 44 in materia di gestione e conservazione dei documenti informatici;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa);
- Linee guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, sicurezza ICT e identità digitale; DPCM 3 dicembre 2013 e successive modifiche;
- art. 73, comma 2-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che nel periodo emergenziale ha riconosciuto la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche anche ove tale modalità non fosse prevista negli atti regolamentari interni;
- giurisprudenza in materia di validità delle deliberazioni degli organi collegiali, di voto a distanza e di verbalizzazione (tra cui TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 7480 del 2023; TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 8668 del 2023).

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

- Il presente regolamento disciplina esclusivamente lo svolgimento a distanza, mediante strumenti digitali, delle attività di carattere collegiale di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» 2019-2021 che rivestono carattere deliberativo.
- Le attività disciplinate sono esclusivamente:
 - a) le riunioni del collegio dei docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e le attività di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative, nei limiti delle 40 ore annue previste dalla contrattazione collettiva;
 - b) le attività collegiali dei consigli di classe, interclasse e intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, nei limiti e secondo la programmazione stabilita dal collegio dei docenti, purché vi partecipi esclusivamente la componente docente;
 - c) le elezioni e le operazioni elettorali degli organi collegiali, comprese quelle disciplinate dal d.lgs. 297/1994 e dall'ordinanza ministeriale n. 215/1991;
 - d) gli incontri, le assemblee e le attività di informazione o comunicazione con i genitori o con le famiglie;
 - e) le sedute dei consigli di classe, interclasse o intersezione alle quali partecipino i rappresentanti dei genitori, gli studenti o altri soggetti estranei alla componente docente
- Le sedute disciplinate dal presente regolamento si svolgono esclusivamente a distanza. Non è ammessa la modalità mista: tutti i docenti aventi diritto devono collegarsi da remoto mediante il proprio account istituzionale.
- Sono espressamente escluse:
 - a) le riunioni del consiglio di istituto;
 - b) le riunioni della giunta esecutiva;
 - c) le riunioni dei GLO o di altri gruppi di lavoro quando sia prevista o necessaria la partecipazione della famiglia, di esperti esterni, operatori sanitari o altri soggetti non appartenenti al personale docente dell'istituzione scolastica.
- Le attività escluse dal comma 4 continuano a essere disciplinate dalle disposizioni loro proprie e non possono essere convocate a distanza sulla base del presente regolamento.
- Il presente regolamento non costituisce disciplina generale delle riunioni degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, ma esclusivamente integrazione del regolamento d'istituto per le attività indicate nel comma 2.

Art. 2 – Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "riunione a distanza": la riunione o attività collegiale svolta mediante collegamento audiovisivo in videoconferenza, alla quale tutti i docenti aventi diritto partecipano da postazioni remote;
 - b) "partecipazione esclusivamente da remoto": la partecipazione alla seduta senza presenza fisica di alcun docente presso la sede scolastica o altro luogo di riunione;
 - c) "attività collegiale deliberativa": esclusivamente l'attività di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL 2019/2021 che comporta l'assunzione di deliberazioni;
 - d) "piattaforma": lo strumento informatico di videoconferenza messo a disposizione dall'istituzione scolastica nell'ambito dell'infrastruttura Google Workspace;
 - e) "account istituzionale": l'identità digitale personale dell'utente rilasciata dall'istituzione scolastica nell'ambito del dominio Google Workspace del Liceo, univoca e non condivisa;
 - f) "sistema di voto online certificato": il sistema che garantisce, sulla base della documentazione tecnica disponibile, i requisiti di sicurezza, integrità, univocità e verificabilità del voto definiti dall'allegato tecnico alla Nota ministeriale prot. n. 3803 del 30 giugno 2026;
 - g) "presenza continuativa": la partecipazione alla riunione per l'intera durata della medesima, attestata dai sistemi di registrazione della piattaforma e dal segretario verbalizzante;
 - h) "collegamento stabile": la connessione che consente la percezione audio e video continua e la partecipazione attiva alla discussione.
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "riunione a distanza": la riunione dell'organo collegiale svolta mediante collegamento audiovisivo in videoconferenza, alla quale tutti i componenti partecipano da postazioni remote;
 - b) "riunione mista": la riunione alla quale una parte dei componenti partecipa in presenza presso la sede dell'istituzione scolastica e la restante parte in videoconferenza;
 - c) "attività collegiale deliberativa": l'attività di carattere collegiale di cui all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL 2019/2021 che comporta l'assunzione di deliberazioni, nonché ogni deliberazione degli organi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d) ed e);
 - d) "piattaforma": lo strumento informatico di videoconferenza messo a disposizione dall'istituzione scolastica nell'ambito dell'infrastruttura Google Workspace;
 - e) "account istituzionale": l'identità digitale personale dell'utente rilasciata dall'istituzione scolastica nell'ambito del dominio Google Workspace del Liceo, univoca, non condivisa e coerente con il CAD;
 - f) "sistema di voto online certificato": il sistema che, anche sulla base della documentazione tecnica disponibile, garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza, integrità, univocità e verificabilità del voto definiti dall'allegato tecnico alla Nota ministeriale prot. n. 3803 del 30 giugno 2026;
 - g) "presenza continuativa": la partecipazione alla riunione per l'intera durata della medesima, attestata dai sistemi di registrazione della piattaforma e dal segretario verbalizzante;
 - h) "collegamento stabile": la connessione che consente la percezione audio e video continua e la partecipazione attiva alla discussione.

Art. 3 – Piattaforma, partecipazione esclusivamente da remoto e requisiti tecnici

- Le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono esclusivamente mediante Google Meet, nell'ambito dell'infrastruttura Google Workspace dell'istituzione scolastica.
- Non è ammessa la modalità mista. Tutti i docenti aventi diritto partecipano da remoto mediante il proprio account istituzionale; nessun docente partecipa fisicamente dalla sede scolastica o da un'aula collegata alla seduta.
- La piattaforma è utilizzata con accesso limitato ai docenti aventi diritto, con disabilitazione degli accessi ospiti e anonimi, secondo le configurazioni dell'amministratore della piattaforma.

- Le soluzioni digitali adottate devono garantire l'identificazione certa degli utenti, l'autenticazione forte 2FA/MFA, la distinzione dei ruoli di presidente, segretario e componente, la tracciabilità delle operazioni, la gestione sicura delle sessioni e la prevenzione di accessi simultanei non autorizzati.
- Prima della seduta, tutti i docenti sono tenuti a verificare la funzionalità della connessione, dell'audio, del microfono, della videocamera e dell'accesso con il proprio account istituzionale. Per le sedute deliberative è effettuata una verifica tecnica preliminare secondo la procedura interna.
- Il collegamento deve consentire la partecipazione effettiva alla discussione e alle votazioni per l'intera durata della seduta. La sola presenza nominale nella piattaforma non è sufficiente quando il collegamento non consenta l'identificazione o la partecipazione attiva.

Art. 4 – Adempimenti preliminari alla convocazione

- Prima di convocare una seduta deliberativa a distanza, il Liceo Capece deve aver completato e documentato tutti i seguenti adempimenti:
 - a) adozione, da parte del consiglio di istituto, della delibera di integrazione del regolamento d'istituto, con individuazione degli organi, delle sedute e delle attività interessate, della misura della partecipazione a distanza, degli strumenti utilizzati e delle modalità di voto, con disciplina specifica del voto segreto;
 - b) effettuazione e approvazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), nei casi previsti dalla normativa e, in particolare, per i sistemi di voto digitale, con il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati (DPO);
 - c) formalizzazione della nomina del fornitore della piattaforma quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ove il fornitore tratti dati personali per conto dell'istituzione scolastica, ovvero verifica che la nomina già esistente copra le finalità disciplinate dal presente regolamento;
 - d) acquisizione della documentazione tecnica del sistema e della dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico ai requisiti dell'allegato tecnico alla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026;
 - e) approvazione delle procedure per la gestione dei malfunzionamenti, la sospensione delle operazioni di voto e, se necessario, la loro ripetizione;
 - f) adozione dell'informativa al personale interessato e aggiornamento del registro dei trattamenti, con indicazione delle operazioni relative alla gestione digitale degli organi collegiali e delle votazioni.
- Il dirigente scolastico, con il supporto del DPO, dell'amministratore della piattaforma, dell'animatore digitale o dell'assistente tecnico e della segreteria, verifica la disponibilità della documentazione di cui al comma 1. La verifica è formalizzata in un verbale o in una scheda di conformità, conservata agli atti dell'istituzione scolastica.
- In mancanza anche di uno solo degli adempimenti di cui al comma 1, non possono essere convocate a distanza sedute deliberative alle quali si applichi il presente regolamento, salvo le attività non deliberative o le sedute in presenza.

Art. 5 – Convocazione

- La convocazione delle sole attività di cui all'art. 1, comma 2, è disposta dal dirigente scolastico, con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali il preavviso può essere ridotto con congrua motivazione.
- L'avviso di convocazione è comunicato mediante posta elettronica istituzionale personale dell'account Google Workspace del Liceo, bacheca del registro elettronico o altra modalità istituzionale idonea.
- L'avviso di convocazione indica:
 - a) l'organo o l'attività collegiale convocata, la data, l'ora di inizio e la durata presunta della riunione;

- b) che la seduta si svolgerà esclusivamente a distanza, senza modalità mista, con partecipazione da remoto di tutti i docenti aventi diritto;
 - c) il link di accesso e le istruzioni tecniche essenziali;
 - d) l'ordine del giorno;
 - e) gli strumenti e i sistemi di voto utilizzati, la tipologia di voto e la relativa documentazione tecnica o dichiarazione di conformità, ove prevista;
 - f) l'indicazione del segretario verbalizzante, ove già individuato.
- Il link di accesso alla riunione è riservato ai componenti dell'organo e non può essere divulgato a soggetti terzi, salvo quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 297/1994 per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio di istituto.

Art. 5 – Accesso e identificazione dei partecipanti

- L'accesso alla riunione a distanza avviene esclusivamente con l'account istituzionale del componente, previa accettazione dell'invito pervenuto tramite la piattaforma.
- È assicurata la corrispondenza tra identità digitale e soggetto avente diritto alla partecipazione e al voto; è vietato l'utilizzo condiviso o impersonale delle credenziali.
- Il presidente, all'apertura della seduta, verifica l'identità dei partecipanti e ne dà atto nel verbale, anche avvalendosi delle evidenze prodotte dalla piattaforma (elenco dei partecipanti, tempi di connessione).
- È vietato l'accesso alla riunione da parte di soggetti diversi dai componenti dell'organo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento (partecipanti a titolo consultivo, esperti invitati, pubblico ammesso alle sedute del consiglio di istituto secondo le modalità stabilite dal regolamento interno).
- Chi partecipa da postazione remota è tenuto a mantenere la telecamera attiva per l'intera durata della riunione, salvo oggettivi impedimenti tecnici, e a garantire un ambiente idoneo allo svolgimento della seduta.

Art. 6 – Presenza, quorum costitutivo e validità delle deliberazioni

- La presenza dei componenti alla riunione a distanza è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alla presenza fisica, purché sia garantita e documentata la presenza continuativa in connessione di tutti i componenti.
- Il numero legale per la validità dell'adunanza è quello stabilito dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. 297/1994: presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. L'organo è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente; in caso di parità prevale il voto del presidente (art. 37, comma 3, d.lgs. 297/1994).
- La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37, comma 4, d.lgs. 297/1994).
- Il presidente dichiara validamente costituita la seduta solo dopo aver accertato la sussistenza del numero legale; ai fini di tale accertamento non sono computati i partecipanti il cui collegamento non consenta l'identificazione o la partecipazione attiva alla discussione.
- Il sistema traccia automaticamente i log delle sessioni attive; l'allontanamento ingiustificato o la disconnessione prolungata di un partecipante sono registrati e computati ai fini della verifica del quorum deliberativo. La perdita del numero legale nel corso della seduta comporta la sospensione o il rinvio della trattazione dei punti deliberativi, con annotazione a verbale.

Art. 7 – Svolgimento della riunione

- La riunione a distanza è presieduta dal presidente dell'organo, che ne dirige lo svolgimento secondo l'ordine del giorno; le funzioni di segretario sono svolte dal componente individuato secondo le regole proprie di ciascun organo.
- Il presidente apre la seduta, accerta e dà atto della regolare costituzione dell'organo e delle modalità di partecipazione, illustra l'ordine del giorno e coordina gli interventi.
- I partecipanti intervengono attivando il microfono su richiesta del presidente o secondo le modalità indicate all'apertura della seduta; l'uso della chat della piattaforma è ammesso esclusivamente per comunicazioni di servizio e per la richiesta di intervento.
- I componenti che si avvalgano della facoltà di intervento devono dichiarare il proprio nominativo all'inizio dell'intervento.
- In caso di disconnessione di un partecipante, il presidente ne dà atto; se la disconnessione determina il venir meno del numero legale, la seduta è sospesa e, ove la riconnessione non avvenga in tempi ragionevoli, rinviata a nuova convocazione; delle disconnessioni e delle relative verifiche è fatta menzione nel verbale.
- Le riunioni a distanza si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 297/1994 e della programmazione delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 44 del CCNL 2019/2021.
- Per le sedute del consiglio di classe dedicate alla valutazione periodica e finale degli alunni e agli scrutini valgono le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del d.lgs. 297/1994 e della normativa di settore; la modalità a distanza non modifica la composizione dell'organo né le regole di voto.

Art. 9 – Votazioni a distanza e sistemi di voto online certificati

- Le votazioni si svolgono nel rispetto dell'art. 37 del d.lgs. 297/1994 e delle regole procedurali proprie di ciascun organo.
- Le operazioni di voto a distanza per le attività collegiali deliberative avvengono esclusivamente mediante sistemi di voto online certificati, ai sensi dell'allegato tecnico alla Nota ministeriale prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, che garantiscono:
 - a) il carattere personale e l'univocità del voto: ogni avente diritto può esprimere un solo voto;
 - b) l'integrità e l'immodificabilità del voto registrato;
 - c) la determinazione corretta e verificabile dell'esito;
 - d) il rispetto dei quorum deliberativi e delle regole procedurali previste;
 - e) la disponibilità di evidenze verificabili dell'esito ai fini della verbalizzazione e della conservazione.
- Voto palese. Google Meet è utilizzato dal Liceo Capece quale piattaforma di videoconferenza per la convocazione, l'identificazione, la discussione e la gestione della seduta. Il voto palese può essere espresso mediante appello nominale, con annotazione dell'esito da parte del segretario, oppure mediante funzionalità di sondaggio o modulistica elettronica integrate nella piattaforma o mediante sistema dedicato, ma soltanto se il sistema garantisce la piena tracciabilità, l'associazione certa tra votante e scelta espressa, l'univocità del voto, l'integrità del risultato e la produzione di evidenze documentali conservabili.
- I report generati automaticamente dal sistema di voto, contenenti i dati analitici della votazione palese, sono acquisiti e allegati al verbale. Qualora Google Meet o gli strumenti integrati in Google Workspace non consentano di produrre tali evidenze con i requisiti richiesti, essi possono essere utilizzati esclusivamente per la discussione e non per la votazione deliberativa; si procede mediante appello nominale o mediante altro sistema conforme preventivamente verificato.
- Voto a scrutinio segreto. Il voto segreto è imposto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. 297/1994 quando si faccia questione di persone. Esso può essere svolto a distanza esclusivamente qualora

il sistema utilizzato garantisca, in modo tecnicamente verificabile:

- a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e la fase di espressione del voto;
 - b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile;
 - c) l'impossibilità per amministratori, fornitori o terzi di risalire al voto individuale;
 - d) la gestione dei log, dei timestamp e degli altri metadati in modo da escludere anche la re-identificazione indiretta;
 - e) la verificabilità dell'esito complessivo senza compromettere la segretezza dei singoli voti.
- Non è sufficiente una dichiarazione generica di anonimato. In assenza della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità che dimostrino il possesso dei requisiti di cui al comma 5, il voto segreto non può essere svolto telematicamente con effetti deliberativi. La seduta prosegue in presenza per le sole operazioni di voto, ove organizzativamente possibile, oppure è rinviata a una seduta dedicata in presenza. Le funzionalità standard di sondaggio o i moduli generici di Google Workspace non sono utilizzabili per il voto segreto, salvo prova tecnica specifica della conformità.
 - Il segretario dà atto nel verbale del numero dei votanti, degli astenuti e dei risultati delle votazioni, nel rispetto della disciplina applicabile alla votazione segreta.

Art. 9 – Verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti

- Della riunione a distanza è redatto verbale dal segretario, sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato nella seduta successiva dell'organo, secondo le regole proprie di ciascun organo. Il verbale può essere formato anche in un momento successivo alla seduta e ne certifica le risultanze.
- Il verbale dà atto:
 - a) delle modalità di svolgimento della riunione (a distanza o mista) e della piattaforma utilizzata;
 - b) dell'elenco dei partecipanti e delle risultanze delle verifiche di presenza continuativa;
 - c) delle eventuali disconnessioni e delle conseguenti verifiche del numero legale;
 - d) delle deliberazioni assunte, dell'esito delle votazioni e degli strumenti di voto utilizzati;
 - e) di ogni accadimento rilevante ai fini della regolarità della seduta.
- Le attività sono documentate mediante verbali digitali, registrazioni degli esiti di voto ed evidenze delle operazioni svolte. I documenti informatici sono imm modificabili, completi e associati ai metadati necessari a garantirne autenticità, integrità e contestualizzazione.
- Nel caso di utilizzo di soluzioni che non consentono l'esportazione strutturata dei risultati delle votazioni, è comunque garantita la produzione di evidenze documentali idonee alla verbalizzazione e alla conservazione.
- La conservazione dei documenti avviene nel rispetto delle Linee guida AgID e dell'art. 44 del d.lgs. 82/2005, assicurando nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti.
- I verbali e le deliberazioni sono pubblicati all'albo on line dell'istituzione scolastica secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 14 del d.p.r. 275/1999 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013), nel rispetto della disciplina sulla tutela della riservatezza (art. 43 del d.lgs. 297/1994).

Art. 10 – Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

- Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni a distanza sono conformi alle Linee guida AgID in materia di sicurezza ICT e garantiscono adeguati livelli di protezione, in particolare: cifratura dei dati; protezione da vulnerabilità note e aggiornamenti periodici del sistema; monitoraggio e registrazione degli accessi; disponibilità di sistemi di audit; segregazione degli ambienti; gestione degli incidenti di sicurezza; misure di continuità operativa, inclusi sistemi di backup e procedure di ripristino.
- Nel caso di utilizzo di piattaforme cloud o di servizi di terze parti, l'istituzione scolastica verifica la localizzazione dei dati e le modalità di trattamento, le misure di sicurezza dichiarate dal fornitore e la conformità alle normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

- Il trattamento dei dati personali connesso alle riunioni e alle votazioni a distanza è effettuato dall'istituzione scolastica in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità, all'integrità, alla riservatezza e alla responsabilizzazione. I dati personali trattati sono limitati a quelli strettamente necessari per convocare la seduta, identificare i partecipanti, verificare la regolare costituzione dell'organo, consentire la partecipazione e l'espressione del voto, verbalizzare le operazioni e conservare gli atti.
- Qualora il servizio sia erogato da un fornitore esterno che tratta dati personali per conto dell'istituzione scolastica, il fornitore è formalmente nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679; sono chiaramente definiti i ruoli privacy e sono disponibili adeguate garanzie contrattuali in relazione al trattamento dei dati.
- Per i sistemi di voto digitale è effettuata, nei casi previsti, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- La registrazione audio-video della riunione può essere effettuata esclusivamente dall'istituzione scolastica, per finalità di documentazione e a garanzia della regolarità della seduta, e non costituisce alternativa alla redazione del verbale. La decisione di registrare è comunicata all'inizio della seduta; i partecipanti sono informati delle finalità e delle modalità del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. La registrazione è custodita con misure adeguate di sicurezza ed è cancellata secondo le tempistiche della policy di conservazione adottata dall'istituzione.
- È vietato ai partecipanti e a chiunque altro registrare, in tutto o in parte, la riunione, nonché diffondere o condividere immagini, audio o contenuti della medesima, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'istituzione scolastica. La violazione del divieto comporta la segnalazione all'autorità competente, oltre alle conseguenze di natura disciplinare o di altra natura previste dall'ordinamento.

Art. 12 – Condotta dei partecipanti

- I partecipanti alle riunioni a distanza osservano le regole di correttezza e di rispetto reciproco proprie delle sedute in presenza.
- In particolare, ciascun partecipante:
 - a) si collega con congruo anticipo, utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale;
 - b) partecipa da un luogo idoneo a garantire la riservatezza, evitando la presenza o l'ascolto da parte di soggetti non autorizzati;
 - c) utilizza dispositivi aggiornati e protetti e non condivide credenziali, link, codici di accesso, documenti o materiali riservati;
 - d) tiene disattivato il microfono salvo quando interviene e partecipa alla discussione nel rispetto delle indicazioni del presidente e delle regole di correttezza istituzionale;
 - e) non effettua registrazioni, screenshot, fotografie, trascrizioni automatiche o diffonde i contenuti della seduta, salvo autorizzazione espressa;
 - f) non utilizza assistenti digitali, strumenti di trascrizione automatica o sistemi di intelligenza artificiale non autorizzati;
 - g) segnala tempestivamente al presidente eventuali anomalie nella partecipazione o nell'espressione del voto;
 - h) non consente ad altri l'utilizzo della propria identità digitale.
- Le violazioni delle regole di condotta sono valutate dal presidente, che può richiamare il partecipante e, nei casi di turbativa del regolare svolgimento della seduta, adottare le misure necessarie, fatti salvi i profili di responsabilità.

Art. 12 – Disfunzioni tecniche, sospensione e ripetizione delle votazioni

- Qualora, all'apertura o nel corso della riunione, si verificano disfunzioni della piattaforma o della connessione che impediscano il regolare svolgimento della seduta o compromettano la partecipazione di un numero di componenti tale da far venir meno il numero legale, il presidente sospende la seduta e, se la funzionalità non è ripristinata in tempi ragionevoli, la rinvia a nuova convocazione, dando comunicazione ai componenti.
- Sono previste procedure per la gestione dei malfunzionamenti delle operazioni di voto, inclusa la sospensione delle operazioni stesse e, se necessario, la loro ripetizione. La sospensione e l'eventuale ripetizione delle votazioni sono verbalizzate.
- Le deliberazioni assunte in presenza di un collegamento non idoneo a garantire l'identificazione e la partecipazione effettiva dei componenti, o in violazione delle regole del presente regolamento, sono affette da vizio di regolarità della seduta.
- In caso di indisponibilità prolungata della piattaforma, l'istituzione scolastica adotta soluzioni alternative, ove tecnicamente possibili, dandone preventiva comunicazione ai componenti.

Art. 14 – Verifica di conformità e griglia documentale

- L'istituzione scolastica verifica preventivamente la coerenza delle soluzioni digitali adottate ai requisiti dell'allegato tecnico alla Nota ministeriale prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e aggiorna la verifica in occasione di modifiche sostanziali del servizio o delle sue configurazioni.
- La verifica è documentata mediante la seguente griglia minima:

Requisito	Evidenza da acquisire	Responsabile della produzione o acquisizione
Identificazione certa	Elenco degli account nominali del dominio istituzionale, con disattivazione degli accessi ospite e anonimi	Amministratore della piattaforma, animatore digitale o assistente tecnico
Autenticazione forte	Evidenza dell'attivazione obbligatoria della 2FA/MFA a livello di dominio	Amministratore della piattaforma
Ruoli distinti	Designazione del presidente e del segretario quali Host e Co-host e matrice delle autorizzazioni	Dirigente scolastico e amministratore della piattaforma
Presenze e quorum	Evidenza dei presenti all'apertura e al momento di ciascun voto, con annotazione delle disconnessioni	Segretario verbalizzante
Voto palese tracciabile	Esito nominativo esportabile o verbale di appello nominale, allegato al verbale	Segretario verbalizzante e piattaforma
Voto segreto	Prova tecnica della separazione irreversibile tra identità e voto e dichiarazione di conformità del fornitore	Fornitore o partner tecnologico, verificati dal dirigente e dal DPO
Sicurezza e continuità	Documentazione su cifratura, log, audit, backup, ripristino, gestione incidenti e localizzazione dei dati	Fornitore, amministratore della piattaforma e dirigente
Protezione dei dati	DPIA, nomina ex art. 28 GDPR, informativa al	Dirigente, DPO e titolare del trattamento

	personale e aggiornamento del registro dei trattamenti	
Conservazione	Verbale immutabile con metadati, evidenze di voto e versamento nel sistema documentale	Segreteria e responsabile della gestione documentale
Organizzazione	Regolamento integrato e procedura di malfunzionamento, sospensione e ripetizione del voto	Consiglio di istituto e dirigente scolastico
Conformità	Dichiarazione del fornitore o del partner tecnologico e documentazione tecnica aggiornata	Fornitore o partner tecnologico

- La documentazione di cui ai commi precedenti è conservata agli atti dell'istituzione scolastica ed è messa a disposizione dei componenti degli organi collegiali nei limiti della normativa sull'accesso e sulla protezione dei dati personali.
- In assenza della documentazione necessaria, la soluzione non è utilizzata per votazioni deliberative a distanza. Il dirigente scolastico dispone, secondo il caso, il ricorso all'appello nominale, lo svolgimento in presenza o il rinvio della votazione.

Art. 15 – Norme finali

- Il presente regolamento è adottato dal consiglio di istituto ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. 297/1994, sentito il collegio dei docenti per gli aspetti didattici, e integra il regolamento interno dell'istituzione scolastica.
- Il regolamento è pubblicato all'albo on line e sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 297/1994, del d.p.r. 275/1999, del CCNL Comparto «Istruzione e Ricerca» 2019-2021, le altre norme vigenti in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche, il CAD, le Linee guida AgID e, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno dell'istituzione scolastica.
- Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, anche su proposta dei singoli organi, al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa, della contrattazione collettiva e delle tecnologie disponibili.